



Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0002660 - 11/02/2013 - USCITA

INFOCAMERE – SOCIETÀ CONSORTILE DI
INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
ITALIANE PER AZIONI

DIREZIONE APPLICAZIONI

c.a. Dott. Antonio Tonini

E, p.c. CAPO DI GABINETTO

A.N.C.I. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI

LORO SEDI

OGGETTO: *Start up* innovative - Quesito in materia di interpretazione del termine per il deposito delle dichiarazioni del legale rappresentante previsto dall'art. 25, comma 3, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Con riferimento al quesito formulato da Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni, con l'unità nota del 7 febbraio u.s., riguardo all'interpretazione dell'art. 25, comma 3, decreto-legge in oggetto, concernente il termine per il deposito della dichiarazione del legale rappresentante, si osserva quanto segue.

L'art. 25 comma 3 del predetto decreto-legge stabilisce, testualmente, che la disciplina da esso prevista trova applicazione se “entro 60 giorni” dalla data di entrata in vigore della legge di conversione il legale rappresentante dell'impresa deposita presso l'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti.



Il quesito che si pone è se il predetto termine debba essere considerato o meno perentorio e, quindi, quale sia l'effetto delle dichiarazioni eventualmente presentate oltre il predetto termine.

Al riguardo, il criterio del tenore letterale della norma non consente conclusioni univoche, in quanto l'uso dell'indicativo presente non è accompagnato da locuzioni atte a confermare una perentorietà del previsto termine (come "entro e non oltre" o "a pena di inammissibilità"), potendo quindi trovare applicazione, in ipotesi, i criteri di libertà di iniziativa economica, sviluppo dell'economia nazionale e di promozione della concorrenza, che depongono per il carattere non perentorio della norma.

Anche il criterio di interpretazione sistematica non appare utile, in relazione allo specifico carattere innovativo della disciplina in esame ed alla circostanza che il comma 3 del citato art. 25, con la locuzione "in tal caso", può indifferentemente riferirsi alla presentazione della dichiarazione ovvero al possesso dei requisiti.

Appare quindi dirimente il ricorso ad un criterio interpretativo teleologico ovvero sia riferito alla finalità della norma.

A tale riguardo, si osserva che riguarda di una disposizione transitoria, che consente alle imprese già operanti e già in possesso dei requisiti previsti dalla nuova normativa, di potersene avvalere, previa presentazione della dichiarazione di cui sopra, per un periodo parametrato non alla data di costituzione dell'impresa (così come accade per le nuove *Start up*) bensì all'entrata in vigore della nuova disciplina.

La "ratio" è quindi individuabile nella scelta di estendere le misure previste per le nuove *Start up* anche alle imprese già operanti, chiedendo peraltro una dichiarazione circa il possesso dei requisiti e ponderando la generale disciplina di temporaneità delle nuove *Start up* con la necessità di non esaurire il predetto periodo con l'attività svolte da imprese *Start up* già esistenti.

Giuste le pregresse considerazioni deve allora concludersi che il termine di possesso dei requisiti (data di entrata in vigore della legge di conversione), così come il termine di durata massima della *Start up* (decorrente dalla medesima data) sono inderogabili, in quanto essenziali al funzionamento della norma, mentre il termine di 60 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione non lo è (in quanto non essenziale in relazione al favor per l'estensione delle misure alle *Start up* esistenti),



ferma restando l'impossibilità di applicare tali misure fino alla presentazione della dichiarazione e la inderogabilità dei termini precedentemente indicati.

Ne discende la ricevibilità della dichiarazione, da parte dell'Ufficio del registro delle imprese, anche oltre i 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Raffaello Sestini)

Alexandra Gajardoni